



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1285**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FERDINANDO ESPOSITO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 15638 del 26 novembre 2006 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Ferdinando Esposito, nato a Ottaviano (NA), il 1° dicembre 1976;

VISTA la nota del 23 ottobre 2019 (prot. n. 76438/19) con la quale FinecoBank S.p.A ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Ferdinando Esposito nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la delibera OCF n. 1215 del 5 novembre 2019, notificata in pari data, con cui il Sig. Ferdinando Esposito è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTA la successiva nota del 12 novembre 2019 (prot. n. 80507/19) con cui FinecoBank S.p.A trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 9 dicembre 2019 (prot. n. 86101/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Ferdinando Esposito, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- dell'art. 158, comma 1, per aver:
  - acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
  - comunicato ai clienti informazioni non corrispondenti al vero;
- dell'art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Ferdinando Esposito non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 13 gennaio 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Ferdinando Esposito consistenti nell'acquisizione, anche temporanea mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, nella comunicazione di informazioni non corrispondenti al vero alla clientela e nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Ferdinando Esposito le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1, nonché la violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4 e 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione o distrazione di somme o di valori di pertinenza della clientela nonché di comunicazione al cliente di informazioni o documenti non corrispondenti al vero;
- per la violazione consistente nell'utilizzo dei suddetti codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nel caso di specie risulta particolarmente significativa in quanto mediante l'utilizzo illegittimo dei suddetti codici è stata posta in essere la condotta acquisitiva;

- la pluralità di condotte illecite accertate, due delle quali suscettibili di determinare violazioni punibili con il massimo edittale; la pluralità dei clienti coinvolti, le modalità con le quali è stata posta in essere nel complesso la condotta acquisitiva, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Ferdinando Esposito a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Ferdinando Esposito, nato a Ottaviano (NA) il 1° dicembre 1976, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti